




LE MISURE PER L'INNOVAZIONE: IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

28.05.25 |

Luca Melioli – ESPERTO DINTEC






Transizione 4.0

punti chiave, verifiche ispettive e nuovi
adempimenti





CIRCOLARE 4/E – Evoluzione temporale




NOTE: La competenza del bene (109 TUIR) determina la legge di bilancio





LEGGE DI BILANCIO: TIPOLOGIE DI BENI E CATEGORIE





REQUISITI A1

OBBLIGATORI

- **1.** Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
- **2.** Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- **3.** Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
- **4.** Interfaccia uomo macchina semplici e intuitive
- **5.** Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene sul lavoro

DUE A SCELTA

- **A.** Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
- **B.** Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
- **C.** Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

REQUISITI A2 – A3 – B

INTERCONNESSIONE OBBLIGATORIA

- **1.** scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.)
- **2.** sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)





FOCUS GREEN

- A 1.7** - Macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico). Sono inclusi i dispositivi che, in un'ottica di economia circolare, sono finalizzati al riutilizzo diretto, alla riparazione, al remanufacturing e al riciclo/riutilizzo delle materie prime. Sono da ritenersi escluse le macchine finalizzate allo smaltimento in discarica e quelle finalizzate al recupero energetico.
- A 2.8** - Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.
- A 2.9** - Filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.





NOVITA' 4.0 per il 2025 (Legge di Bilancio 2025 - Legge 30 dicembre 2024 n. 207)



- **beni immateriali 4.0 (Software e piattaforme Allegato B):** si limita il credito d'imposta beni strumentali immateriali 4.0 agli investimenti avviati entro il 31 dicembre 2024 (ordinati e con versamento acconto pari almeno al 20%) e consegnati entro il 30 giugno 2025.

Quindi, in sintesi, non sono più agevolabili software e piattaforme acquistate dopo il 1/01/2025.

- **introduzione di un limite massimo di spesa di 2,2 miliardi di euro** per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con consegna entro 30 giugno 2026. Non rientrano in tale limite i beni con acconto 20% e conferma d'ordine sottoscritta entro il 31/12/24 per i quali comunque vige in termine di consegna entro il 30 giugno 2026.
- In arrivo un Decreto Direttoriale che illustrerà le modalità per le prenotazioni del credito di imposta in analogia la 5.0.





DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

- La prescrizione normativa della dicitura in fattura si applica su tutti i documenti amministrativi degli investimenti che seguono il Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

«I presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44»

- La fattura sprovvista del riferimento normativo corretto non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.
- E' ammessa, tuttavia, la regolarizzazione dei documenti già emessi attraverso l'utilizzo di un **apposito timbro**.





NORMATIVA 2024

Articolo 6 del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39: nuovi oneri di comunicazione per gli investimenti “Transizione 4.0”

- Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024: **obbligo di invio comunicazione consuntiva**
- Investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024: **obbligo duplice comunicazione, sia in via preventiva che in via consuntiva.**
- Le comunicazioni sono vincolanti per poter procedere all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati: nel caso infatti di crediti utilizzati in compensazione che non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi a MIMIT ed AdE, i relativi F24 vengono scartati.
- Dal 18 maggio 2024 è stata attivata sul sito del GSE una nuova procedura semplificata per l’invio dei moduli.



Transizione 5.0

i criteri, le agevolazioni, l'iter procedurale



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA



DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Art. 38 Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.





LO STATO DELL'ARTE

- **Decreto Legislativo n.19 del 2 marzo 2024, art. 38 «Transizione 5.0»**
- Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.123 del 28-5-2024 i testi della Legge di conversione del DL 39/2024 ed il testo coordinato del DL 39/2024:
 - *Art. 6: «Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0»*
- Bozza del decreto attuativo in circolazione da 10 giugno 2024
- Seconda Bozza del decreto attuativo in circolazione del 4 luglio 2024
- **Decreto Attuativo firmato il 24 luglio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183**
- **Circolare Operativa 16 agosto 2024 , n. 25877**
- **Legge di Bilancio 2025 - Legge 30 dicembre 2024 n. 207**
- FAQ del 3,4 e 8 ottobre, 2 novembre 2024, 25 febbraio e **10 aprile 2025** – in attesa di **Nuova Circolare esplicativa**






QUANTO?

Transizione digital&green delle imprese – Risorse 2025



Transizione 4.0



Transizione 5.0





➤ Destinatari

Imprese con sede in Italia di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica e regime fiscale di determinazione del reddito.

➤ Requisiti (trainanti)

- progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025;
- Investimenti in **Beni Strumentali 4.0** (Allegato A e Allegato B), investimenti in SW/piattaforme/sistemi per monitoraggio continuo dei consumi e/o efficientamento energetico mediante raccolta ed elaborazione dei dati, SW relativi alla gestione di impresa (se acquistati insieme ai SW di cui sopra)
- **Riduzione dei consumi minimi complessivi di almeno il 3% sulla struttura produttiva oppure riduzione dei consumi dello specifico processo interessato dall'investimento di almeno il 5%.**





LE ALIQUOTE

FASCIA DI INVESTIMENTO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura produttiva:	Struttura produttiva:	Struttura produttiva:
	dal 3 % al 6 %	dal 6 % al 10 %	superiore al 10 %
	Processo:	Processo:	Processo:
	dal 5 % al 10 %	dal 10 % al 15 %	superiore al 15 %
0 - 10 mln €	35%	40%	45%
10 - 50 mln €	5%	10%	15%





AVVIO DEL PROGETTO (Art.4)

Per **data di avvio del progetto di innovazione** si intende la data del **primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.





FINE DEL PROGETTO (Art.4)

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

- a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **beni materiali e immateriali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste **dall'articolo 109 del TUIR**;
- b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, alla **data di fine lavori** dei medesimi beni;
- c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **attività di formazione** nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla **data di sostenimento dell'esame finale**;





DEFINIZIONI IMPORTANTI

- **“data di fine lavori”**: l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 7 in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, **ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli ...»**





- **“*struttura produttiva*”**: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;
- **“*processo produttivo*”**: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);





➤ ***“imprese di nuova costituzione”***: le imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;





Articolo 9

(Riduzione dei consumi energetici)

La *riduzione dei consumi energetici*, è calcolata confrontando la stima dei *consumi energetici* annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i *consumi energetici* registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla *struttura produttiva* o al *processo interessato dall'investimento*.

La *riduzione dei consumi energetici* è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, **assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche**, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della *struttura produttiva* ovvero del *processo interessato dall'investimento*.

«...La riduzione dei consumi energetici è calcolata rispetto ai consumi energetici della **struttura produttiva** nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in **più di un processo produttivo**





➤ **Un progetto alla volta....(Art.12):**

La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una *struttura produttiva* per la quale:

a) **non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione** oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9;

b) **siano stati completati progetti di innovazione** oggetto della procedura di cui al presente articolo in relazione ai quali il *GSE* ha comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 7.





Imprese di nuova costituzione e scenario controfattuale

Per le *imprese di nuova costituzione*, i *consumi energetici* relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

- a) la determinazione dello ***scenario controfattuale*** individuando, rispetto a ciascun investimento, **almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato**, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b) la determinazione della media dei *consumi energetici* medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c) la determinazione del consumo della *struttura produttiva* ovvero del *processo interessato dall'investimento* come somma dei consumi di cui alla lettera b).





Principio DNSH - *“Do No Significant Harm”*





Principio DNSH - “Do No Significant Harm”

Il principio del “**non arrecare un danno significativo**” all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè “Do No Significant Harm”) nasce per **coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema**, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

Il rispetto del principio **DNSH** richiede quindi che gli interventi previsti dal PNRR **non arrechino nessun danno significativo all’ambiente**.

Tutte le **misure inserite nel PNRR devono quindi essere conformi al principio DNSH**: tale conformità necessita di valutazione *ex-ante*, in itinere e *ex-post*.

Inoltre, le misure agevolative in futuro **tenderanno a richiedere il rispetto del principio DNSH** o a prevedere elementi e condizioni strettamente legati alla sostenibilità ambientale degli investimenti agevolabili.





➤ Esclusioni (Art.5)

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, **ad eccezione...**
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, **ad eccezione ...**
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, **ad eccezione...**
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, **ad eccezione ...**

... di chi rispetti il DNSH





➤ **Gli investimenti complementari**

A condizione di aver rispettato i requisiti di base, potranno essere inclusi investimenti complementari in:

- **Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili** (escluse biomasse), con maggiorazioni di costo in specifici casi; (allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione e completamento del progetto alla data di fine lavori dei medesimi beni)
- Spese per la **formazione in competenze** per la transizione digitale ed energetica, **entro il 10 % dell'investimento** in beni materiali e immateriali (investimento principale) e con un **tetto a 300.000,00 €** e limitazione all'attività di formatori esterni all'azienda. (il progetto si intende completato alla data della prova di valutazione)




➤ Le maggiorazioni sul fotovoltaico:

L'incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli (e celle) :

a) per **Moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea** con un livello di efficienza di cella pari ad **almeno il 21,5%**.

b) per i moduli fotovoltaici **con celle prodotte negli Stati membri dell'Unione Europea**, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al **23,5%**;

c) per i moduli composti da **celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione Europea** con un'efficienza di cella almeno pari al **24,0%**.





➤ Le maggiorazioni sul fotovoltaico:

Ulteriore moltiplicatore per le aliquote dei pannelli fotovoltaici delle diverse tipologie



tipologia e efficienza		maggiorazione
Tipo a)	21.5%	130%
Tipo b)	23.5% per cella	140%
Tipo c)	24% bifacciale	150%





➤ Agevolabili anche.... (trainati)

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come *calore di processo* e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) **gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.**





➤ Limite agevolabile per gli impianti FER pari al **105% del valore per autoconsumo**

Localizzati...

Articolo 7

(Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo)

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la *struttura produttiva*, **ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di *punti di prelievo (POD)* esistenti e riconducibili alla medesima *struttura produttiva*, ovvero, nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la *struttura produttiva***, sono agevolabili le spese relative a:





➤ Attività di formazione (Art. 8)

- percorsi di durata **non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito;
- Fino al **10% del costo** dei beni materiali e immateriali, **fino a un massimo di 300.000€**;
- Medesime aliquote in funzione dell'efficienza ottenuta;
- Solo formazione erogata da soggetti accreditati;





➤ **Soggetti abilitati all'erogazione delle attività di formazione:**

- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).





➤ Costi agevolabili nella formazione:

- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione





Novità, nuovi beni ammissibili, già secondo DECRETO-LEGGE 2 marzo e 24 luglio 2024:

- a) I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) I software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).





Semplificazione per i beni obsoleti:



introduzione dell'automatismo del raggiungimento di un risparmio energetico minimo, ossia rispettivamente in misura pari al **3%** e al **5%** per investimenti sulla **struttura produttiva** ovvero in specifici **processi produttivi**, nei seguenti casi per investimenti in beni di cui all'Allegato A, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e **interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio**





➤ Doppia certificazione:

Per accedere ai benefici, è necessario presentare al GSE apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente:

- **Certificazione ex-ante**, con le informazioni relative al progetto di innovazione (individuazione della *struttura produttiva* e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, **indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati**, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale)
- **Certificazione ex-post**, con le informazioni necessarie ad attestare il completamento del progetto conformemente a quanto previsto in *ex ante* in termini tecnici, ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, delle informazioni relative al progetto effettivamente realizzato e dei *consumi energetici* effettivamente conseguiti.

Per le sole PMI, è previsto un credito di imposta fino a 10,000 € a copertura delle spese di certificazione.





➤ **Soggetti abilitati alle certificazioni (Art. 15)**

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni *“meccanica ed efficienza energetica”* e *“impiantistica elettrica ed automazione”*, **con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.**





Comunicazione e certificazione ex ante

Prima dell'avvio dell'investimento sarà necessario presentare al GSE in maniera congiunta:

- Una **certificazione**, sulla base di un modello standardizzato, che attesti ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti “trainanti” (comma 4 dell’art. 38 del DL),

unitamente a

- Una **comunicazione** concernente la descrizione del progetto di investimento ed il costo del progetto

Questa documentazione consentirà di procedere con la “prenotazione” del credito di imposta.





Prima comunicazione periodica: conferma del pagamento degli acconti

Entro 30 giorni dalla prenotazione del credito di imposta, pena la decadenza del beneficio prenotato, sarà necessario presentare una prima comunicazione che dimostri:

- L'effettuazione di tutti gli ordini e la relativa accettazione da parte dei rispettivi venditori;
- Il pagamento di acconti pari ad almeno il 20 % del costo di ciascuno degli investimenti che compongono il progetto.





Comunicazione e certificazione ex post

Terminati gli investimenti, sarà obbligatorio presentare:

- La comunicazione del completamento dell'investimento
- La certificazione ex post che attesti l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Sarà inoltre necessario **attestare l'avvenuta interconnessione** dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, unitamente alla congruità e alla pertinenza delle spese sostenute.





➤ **L'onere documentale, in sintesi:**

- una certificazione ex ante con comunicazione al GSE per la «prenotazione» del credito
- a seguito della conferma del GSE, entro 30 giorni invio comunicazione con ordini accettati e pagamento acconto del 20%
- entro 5 giorni il GSE conferma la «prenotazione del credito»
- al completamento del progetto, comunicazione al GSE con una certificazione ex post, attestazione dell'avvenuta interconnessione, documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute, certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.
- entro 10 giorni il GSE verifica e comunica all'impresa il credito di imposta utilizzabile, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.





➤ L'onere documentale:

- Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- Le fatture, i DDT e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere **apposita dicitura con espresso riferimento all'art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19 e ss.mm.ii.**





➤ La Certificazione delle spese

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal **soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Per le **imprese non obbligate alla revisione legale dei conti**, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute **in aumento** del credito d'imposta fino ad un **massimo di 5.000 €**.

➤ **Transizione 4.0 sempre sullo sfondo:** se le imprese non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica ma acquisteranno comunque beni in ottica Industria 4.0, potranno beneficiare degli attuali incentivi di Transizione 4.0.

➤ La fruizione

Il credito fiscale potrà essere fruito **in un'unica rata entro il 31/12/2025** (e non tre come previsto per il 4.0);

l'eventuale eccesso rispetto alla capienza contributiva sarà deducibile nei **cinque esercizi seguenti**





➤ Cumulabilità



- **E' cumulabile** con altri aiuti di Stato e altre agevolazioni finanziate con **risorse nazionali...**
- **cumulabile con tutte le agevolazioni, comprese quelle finanziate con fondi europei, per esempio con ZES e incentivi regionali finanziati con le risorse del FESR.**

➤ Le scadenze

- Certificazione ex ante e comunicazione al GSE
- Entro **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del *credito d'imposta prenotato comunicazione* relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'articolo 6 (*Beni materiali*) sia degli investimenti di cui all'articolo 7 (*Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo*), contenente gli estremi delle fatture. Non rileva l'attività di formazione.
- Entro il **31 dicembre 2025** completamento dei progetti.
- Entro il **28 febbraio 2026** comunicazione di completamento del progetto



➤ Le scadenze





GRAZIE

ing. Luca Melioli
luca.melioli@ingfor.it
tel. 349 1005158

